

Polizza multirischio per la persona e la famiglia

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Unica Reale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione che tutela i soggetti assicurati dalle conseguenze economiche derivanti da un infortunio o da una malattia.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INFORTUNI

- ✓ Morte da infortunio: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari
- ✓ Invalidità permanente da infortunio: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata
- ✓ Invalidità permanente grave: prevede un indennizzo in caso di invalidità accertata superiore al 20%
- ✓ Rendita vitalizia da infortunio prevede il pagamento di una rendita in caso di invalidità accertata di grado pari o superiore al 66%
- ✓ Rimborso spese di cura da infortunio: prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni.

SEZIONE MALATTIA

- ✓ Invalidità permanente da malattia: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata
- ✓ Rendita vitalizia da Malattia: prevede il pagamento di una rendita in caso di invalidità accertata di grado pari o superiore al 66%.

SEZIONE INDENNITARIE

- ✓ Diaria per ricovero completa: prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di degenza
- ✓ Diaria post ricovero completa: prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di convalescenza
- ✓ Diaria da immobilizzazione: prevede la corresponsione di un importo giornaliero in caso di applicazione di mezzo di contenzione dovuto a fratture e a lesioni capsulo-legamentose
- ✓ Diaria per inabilità temporanea da infortunio: prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di inabilità temporanea
- ✓ Diaria per inabilità temporanea da malattia: prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di inabilità temporanea

SEZIONE TUTELA LEGALE

Prevede l'assistenza legale ed i relativi oneri per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'eventuale responsabile dell'infortunio.

SEZIONE ASSISTENZA

Contiene servizi e prestazioni per le necessità che possono verificarsi a seguito di un infortunio o una malattia.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni.

Non sono considerate assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S. o sindromi correlate e, limitatamente alla Sezione Infortuni, le persone affette da schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali.

SEZIONE INFORTUNI

Reale Mutua non presta le garanzie per gli infortuni derivanti da:

- ✘ guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, sanzionabile ai sensi dell' art. 186 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni;
- ✘ pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- ✘ pratica di sport estremi;
- ✘ alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci.

SEZIONE MALATTIE

Reale Mutua non presta le garanzie della presente Sezione previste in polizza per invalidità permanenti:

- ✘ preesistenti all'effetto dell'assicurazione;
- ✘ determinate da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione;
- ✘ conseguenti a alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci.

SEZIONE INDENNITARIE

Reale Mutua non presta le garanzie della presente Sezione previste in polizza per:

- ✘ infortuni derivanti dalla guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, sanzionabile ai sensi dell' art. 186 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni;
- ✘ alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci;
- ✘ conseguenze di
 - infortuni occorsi prima dell'effetto dell'assicurazione;
 - malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio) prima dell'effetto dell'assicurazione;
- ✘ pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- ✘ pratica di sport estremi.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia non è valida per:

- ✘ infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività professionale dell'Assicurato;
- ✘ infortuni non indennizzabili ai sensi della Sezione Infortuni della presente polizza.

SEZIONE ASSISTENZA

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ✘ infortuni derivanti da guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, sanzionabile ai sensi dell'art. 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni;
- ✘ infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere, partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti parziali di indennizzo.
- ! Sono previsti i seguenti limiti di età per l'ingresso in assicurazione:
 - Sezione Infortuni: il limite d'età è fissato a 75 anni
 - Sezione Malattia: il limite d'età è fissato a 60 anni
 - Sezione Indennitarie: il limite d'età è fissato a 65 anni



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

Fermo restando che:

- ✓ la valutazione del grado di invalidità permanente avverrà in Italia
- ✓ le garanzie Diaria per inabilità temporanea da infortunio e Diaria per inabilità temporanea da malattia operano esclusivamente per i periodi di inabilità trascorsi in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Limitatamente alla Sezione Malattia c'è l'obbligo di compilare adeguatamente il questionario sanitario per ciascun Assicurato in quanto costituirà parte integrante del contratto.
- Laddove l'Assicurato abbia in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società. In caso di omissione dolosa decade il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.



Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data, anche in più rate. È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data di scadenza indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento del premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questo modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto viene stipulato con il tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

Posso disdire la polizza mediante comunicazione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) che deve essere spedita con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Posso anche recedere dal contratto dopo il primo sinistro infortuni con preavviso di 30 giorni.

